

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

**Approvato con delibera consiliare n. 36 del 29.11.2012**

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione.....	4
Art. 2 Il Servizio di polizia rurale .....	4
Art. 3 Espletamento del Servizio di polizia rurale .....	4
Art. 4 Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale .....	4
<b>TITOLO II - NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI.....</b>	<b>5</b>
Art. 5 Pulizia delle aree private e dei terreni non edificati.....	5
Art. 6 Divieto di ingresso nei fondi altrui.....	5
Art. 7 Attività agricole ed esercizio venatorio .....	5
Art. 8 Pascolo degli animali.....	6
Art. 9 Sanzioni per pascolo abusivo.....	6
Art. 10 Percorrenza di strade pubbliche con animali .....	6
Art. 11 Accensione di fuochi nei fondi .....	6
Art. 12 Abbruciamento materiale vegetale prodotto nel fondo a fini fitosanitari ed agronomici	7
Art. 13 Della tenuta dei cani. ....	7
Art. 14 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali .....	8
Art. 15 Smaltimento di animali morti .....	8
<b>TITOLO III - AMBITI RURALI EDIFICATI.....</b>	<b>9</b>
Art. 16 Case rurali .....	9
Art. 17 Approvvigionamento idrico .....	9
Art. 18 Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali.....	9
Art. 19 Insediamenti dismessi.....	9
Art. 20 Caratteristiche generali e igiene ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari .....	9
Art. 21 Caratteristiche generali e igiene ricoveri destinati a attività zootecniche non familiari	10
Art. 22 Recinti per gli animali .....	10
Art. 23 Depositi di foraggi e insilati.....	10
<b>TITOLO IV - TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE .....</b>	<b>11</b>
Art. 24 Gestione di fossi e canali privati.....	11
Art. 25 Irrigazione .....	11
Art. 26 Bacini di raccolta dell'acqua pluviale .....	11
Art. 27 Scarico nei fossi .....	12
Art. 28 Siepi e alberi prospicienti le strade.....	12
<b>TITOLO V - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO E DELLE SIEPI .....</b>	<b>13</b>
Art. 29 Definizioni .....	13
Art. 30 Modalità di gestione e salvaguardia del bosco.....	13
Art. 31 Modalità di gestione di siepi.....	13
<b>TITOLO VI - INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE.....</b>	<b>14</b>
Art. 32 Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica.....	14
Art. 33 Gestione di vegetali e prodotti vegetali contaminati o infestati.....	14
Art. 34 Impiego di prodotti fitosanitari in presenza di vento.....	14
Art. 35 Impiego di prodotti fitosanitari nei centri abitati .....	14
Art. 36 Impiego di prodotti fitosanitari in zone non rurali .....	14
Art. 37 Impiego di prodotti fitosanitari in zone rurali.....	15

Art. 38 Impiego di prodotti fitosanitari in prossimità di corpi idrici .....	15
Art. 39 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti.....	15
Art. 40 Distribuzione di esche avvelenate .....	15
<b>TITOLO VII - GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO .....</b>	<b>16</b>
Art. 41 Definizioni .....	16
Art. 42 Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.....	16
Art. 43 Stoccaggio di effluenti.....	16
Art. 44 Trasporto degli effluenti di allevamento.....	16
Art. 45 Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati.....	17
Art. 46 Spargimento degli effluenti di allevamento palabili .....	17
Art. 47 Divieto di trasporto e spargimento di liquami e palabili .....	17
<b>TITOLO IX - SANZIONI.....</b>	<b>18</b>
Art. 48 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative .....	18
Art. 49 Contestazione e notificazione .....	18
Art. 50 Rapporto e procedimento ingiuntivo .....	18
Art. 51 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive .....	19
Art. 52 Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze .....	19
<b>TITOLO X - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>20</b>
Art. 53 Entrata in vigore .....	20
<b>ALLEGATO 1. IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOFARMACI E LORO COADIUVANTI IN ZONE NON RURALI.....</b>	<b>21</b>

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

### **Art. 2 Il Servizio di polizia rurale**

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

### **Art. 3 Espletamento del Servizio di polizia rurale**

1. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'ufficio della Polizia locale.
2. Il Servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

### **Art. 4 Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale**

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
  - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
  - b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di regolamento di polizia rurale violate;
  - c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

## **TITOLO II - NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI**

### **Art. 5 Pulizia delle aree private e dei terreni non edificati**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi.
3. E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba in modo adeguato.
4. In caso di inadempienza, il Comune, con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati e l'effettuazione degli interventi ritenuti necessari e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

### **Art. 6 Divieto di ingresso nei fondi altrui**

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
2. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
3. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

### **Art. 7 Attività agricole ed esercizio venatorio**

1. La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati a vigneti, ad uliveti specializzati ed a mais da seme fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee da seme, frutteti specializzati e soia; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.
2. Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.
3. Qualora il proprietario intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo con rete metallica, siepe viva o altra barriera fisica di altezza non inferiore a m. 1.20; in tal caso, la volontà di interdire l'accesso al fondo deve essere manifestata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la competente direzione regionale delle foreste.

### **Art. 8 Pascolo degli animali**

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dalle autorità competenti.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.
5. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
6. E' fatto divieto di pascolo con greggi o di allevamento di bestiame allo stato brado nelle aree di interesse ambientale di cui al vigente strumento urbanistico comunale.

### **Art. 9 Sanzioni per pascolo abusivo**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, sarà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del codice penale.
2. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale saranno denunciati all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 157 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

### **Art. 10 Percorrenza di strade pubbliche con animali**

1. I conduttori o proprietari di mandrie e greggi, che intendono attraversare il territorio comunale, dovranno comunicare al Comune il transito almeno 48 ore prima dell'ingresso nel territorio comunale, nonché l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.
2. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
4. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

### **Art. 11 Accensione di fuochi nei fondi**

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente e dal successivo articolo 12, nei fondi è vietato accendere fuochi.
2. In particolare è assolutamente vietato accendere fuochi per lo smaltimento di qualsiasi rifiuto; la bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi della normativa vigente.

3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata:
- a) alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata;
  - b) per perpetuare nel tempo le tradizioni locali dei fuochi epifanici, preventivamente autorizzati dalle competenti autorità, ed alle condizioni previste dal successivo articolo 14.

### **Art. 12 Abbruciamento materiale vegetale prodotto nel fondo a fini fitosanitari ed agronomici**

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso per fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dalle autorità competenti.
2. L'abbruciamento di materiale vegetale in ogni caso dovrà avvenire adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose ovvero alle seguenti condizioni:
  - a) i residui vegetali dovranno essere asciutti e la loro combustione dovrà essere il più possibile rapida al fine di evitare propagazione di fumi molesti;
  - b) il fuoco dovrà essere acceso a non meno di metri 50 dalle abitazioni di terzi, dalle strade comunali e vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale;
  - c) il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà;
  - d) potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali di proprietà;
  - e) il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (periodo ora legale – estivo- 7.00-20.00; periodo ora solare –invernale- 8.00-17.00), e dovrà essere completamente spento di volta in volta;
  - f) il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza;
  - g) il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.
3. Fatto salvo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.
4. Le norme del presente articolo sono valide per le aree escluse dalle disposizioni della L.R. 18/02/1977 n. 8, nonché dal vigente piano regionale di difesa del patrimonio forestale degli incendi.

### **Art. 13 Della tenuta dei cani.**

1. I cani possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per il territorio comunale e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. I cani vaganti catturati, regolarmente provvisti di microchip, sono restituiti al proprietario o al detentore, il quale, oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, dovrà rimborsare le spese di cattura e di custodia.
4. I cani vaganti non dotati di microchip catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere dotati di microchip; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste.
5. I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola o tenuti a guinzaglio.
6. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia.

7. I proprietari e i detentori dei cani che transitano sulle vie e sulle aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, devono munirsi dell'occorrente per raccogliere le eventuali deiezioni degli animali ed inoltre è fatto obbligo agli stessi di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed asportazione delle deiezioni.

#### **Art. 14 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali**

1. I proprietari e i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda sanitaria competente, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

#### **Art. 15 Smaltimento di animali morti**

1. Gli animali morti per cause naturali, per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.



## **TITOLO III - AMBITI RURALI EDIFICATI**

### **Art. 16 Case rurali**

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze.

### **Art. 17 Approvvigionamento idrico**

1. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alla normativa vigente.

2. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici.

### **Art. 18 Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali**

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dai regolamenti comunali vigenti.

2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

### **Art. 19 Insediamenti dismessi**

1. I proprietari di locali non di uso corrente sono tenuti a mantenere gli stessi in condizioni di ordine e pulizia e ad impedire che essi divengano sede di insediamento di animali domestici randagi, e/o animali nocivi (quali ad esempio ratti, colombi ecc.) che possano creare disturbo agli insediamenti abitativi circostanti.

### **Art. 20 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari**

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, l'allevamento di animali per auto-consumo, integrazione al reddito familiare, diporto, ornamento, affezione, difesa ed utilità, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;

b) evitare il ristagno delle deiezioni;

c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;

d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;

e) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;

f) garantire protezione e benessere agli animali.

2. Il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'eventuale area di pertinenza recintata, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 5 metri lineari dall'abitazione più vicina.

### **Art. 21 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche non familiari**

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.
2. I nuovi ricoveri zootecnici, fatte salve le norme urbanistiche comunali ed i vincoli di inedificabilità previste dal codice della strada, devono essere realizzati ad una distanza minima di metri 20 dalle abitazioni e di metri 10 dai confini della altrui proprietà privata.
4. I ricoveri zootecnici devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.
5. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

### **Art. 22 Recinti per gli animali**

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno metri 10 dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
2. I terreni delimitati da recinti quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.
2. Le norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 10 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 23 Depositi di foraggi e insilati**

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le norme urbanistiche comunali, devono distare almeno metri 20 dalle abitazioni di terzi.
2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi, paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola, sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.
3. In ogni caso nella formazione di depositi:
  - a) dovrà essere evitata la formazione di muffe e funghi nella massa degli insilati;
  - b) dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare la formazione di ristagni di reflui liquidi e percolati, nonché la loro possibile dispersione nell'ambiente;
  - c) dovranno essere adottate idonee misure atte ad evitare la proliferazione di ratti ed insetti.

## **TITOLO IV - TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE**

### **Art. 24 Gestione di fossi e canali privati**

1. Ai proprietari di fossi e canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.
5. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.

### **Art. 25 Irrigazione**

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime o possano generare problemi igienico-sanitari.

### **Art. 26 Bacini di raccolta dell'acqua pluviale**

1. Fatte salve le distanze minime prescritte dall'art. 889 del codice civile, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali, è soggetta agli adempimenti contemplati dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
2. In ogni caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine delle strade pubbliche non può essere inferiore alla profondità del bacino stesso, ed in ogni caso non inferiore a metri 3, fermo restando che la realizzazione di tale opera nella fascia di rispetto stradale è soggetta all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada stessa.
3. I bacini di raccolta di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere realizzati rispettando almeno le seguenti prescrizioni:
  - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
  - b) deve essere agevole lo svuotamento del serbatoio;

- c) qualora necessario si devono poter impiegare mezzi larvicidi e insetticidi;
- d) il bacino deve essere adeguatamente recintato affinché a persone e/o animali sia impedito di cadere al loro interno.

#### **Art. 27 Scarico nei fossi**

1. E' vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

#### **Art. 28 Siepi e alberi prospicienti le strade**

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

2. E' fatto obbligo ai proprietari, o i loro aventi causa, frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune può intimare le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

## **TITOLO V - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO E DELLE SIEPI**

### **Art. 29 Definizioni**

1. La definizione di bosco è quella ricavabile dalle vigenti norme, in particolare regionali.
2. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

### **Art. 30 Modalità di gestione e salvaguardia del bosco**

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

### **Art. 31 Modalità di gestione di siepi**

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione delle siepi devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.
3. Il Sindaco può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria mediante ordinanze.
4. Fatte salve le norme dello strumento urbanistico comunale, l'eliminazione totale o parziale delle siepi è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, il quale può disporre le relative verifiche, definire eventuali prescrizioni nonché motivatamente vietare l'intervento.
5. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianazione di siepi, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espianata.

## **TITOLO VI - INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE**

### **Art. 32 Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica**

1. E' fatto obbligo a chiunque di segnalare all'autorità competente la presenza o manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria, è vigente anche negli incolti e nei terreni abbandonati.

### **Art. 33 Gestione di vegetali e prodotti vegetali contaminati o infestati**

1. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente; devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dalla vigente normativa.

### **Art. 34 Impiego di prodotti fitosanitari in presenza di vento**

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come "brezza" della scala Beaufort (12 – 19 km/h).

### **Art. 35 Impiego di prodotti fitosanitari nei centri abitati**

1. Nei centri abitati non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati, a termini della vigente normativa "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", salvo motivate deroghe rilasciate dalle autorità competenti.

### **Art. 36 Impiego di prodotti fitosanitari in zone non rurali**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 844 del Codice Civile e dall'art. 4 del presente regolamento, nelle zone diverse da quelle classificate rurali a termini del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, l'irrorazione di prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti classificati, a termini della vigente normativa, "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo" è consentita, fatte salve le fasce di rispetto da non irrorare, alle distanze minime e secondo le prescrizioni riportate nella tabella di cui all'allegato 1.
2. Le distanze riportate nella tabella di cui all'allegato 1 vanno applicate anche nel caso in cui l'irrorazione avvenga a ridosso del confine tra zona classificata rurale e zone ad altra destinazione urbanistica.
3. In presenza di siepi continue fogliate, muri o difese equivalenti di altezza media non inferiore a metà di quella della coltura trattata e comunque non inferiore a m 1,80 per le siepi o m 1,20 per i muri di recinzione, le distanze riportate nella tabella di cui all'allegato 1 vengono ridotte del 50%.
4. Nelle zone diverse da quelle classificate rurali a termine del vigente Piano Regolatore Generale Comunale le medesime distanze riportate nella tabella di cui all'allegato 1 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade comunali, provinciali e statali.

### **Art. 37 Impiego di prodotti fitosanitari in zone rurali**

1. Nelle zone rurali è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali, mezzi o beni transitanti lungo le strade.

### **Art. 38 Impiego di prodotti fitosanitari in prossimità di corpi idrici**

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

### **Art. 39 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti**

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.

2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.

5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

### **Art. 40 Distribuzione di esche avvelenate**

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

## **TITOLO VII - GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

### **Art. 41 Definizioni**

1. Per effluenti di allevamento si intendono sia quelli palabili ("letami") che non palabili ("liquami"). A tal fine valgono le definizioni previste dalla vigente normativa regionale e nazionale, con particolare riferimento al D.PReg. n. 108 del 24.05.2010 e al DM del MIPAAF del 07.04.2006.

### **Art. 42 Norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento**

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. Gli allevatori possono utilizzare terreni propri oppure terreni altrui; in questo caso dovranno trasmettere al Comune anche il formale atto di assenso allo spargimento dei conduttori dei fondi.

### **Art. 43 Stoccaggio di effluenti**

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 100 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 100 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.

2. I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi, nonché ridurre le emissioni in atmosfera al fine di non recare nocimento al vicinato.

3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio degli effluenti siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, gli effluenti devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.

7. I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti già in essere che non rispettano le distanze di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere oscurati verso le abitazioni di terzi e la pubblica via mediante piantumazione di idonea siepe, sempreverde, coprente, la cui altezza non dovrà essere inferiore a metri 1,5.

### **Art. 44 Trasporto degli effluenti di allevamento**

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto degli effluenti di allevamento deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.



#### **Art. 45 Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati**

1. Lo spargimento dei liquami è vietato ad una distanza inferiore ai 30 metri da un centro abitato o da singole abitazioni.

2. Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 200 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

#### **Art. 46 Spargimento degli effluenti di allevamento palabili**

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999).

#### **Art. 47 Divieto di trasporto e spargimento di liquami e palabili**

1. In aggiunta ai divieti espressamente previsti dalla normativa vigente, è fatto divieto di trasportare e spargere liquami e palabili per il periodo dal 15 maggio al 15 ottobre.

2. In ogni caso il trasporto e lo spargimento di liquami ed effluenti palabili è consentito nelle giornate dal lunedì al mercoledì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 19.00 alle 02.00 nel periodo di vigore dell'ora legale –estivo-, dalle ore 16.00 alle 24.00 nel periodo di vigore dell'ora solare –invernale-.

## **TITOLO IX - SANZIONI**

### **Art. 48 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia comunale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi della L.R. n. 4 del 12.02.2003, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 2.000.
3. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, nei termini e modi di cui all'articolo 16 della legge 24.11.1981 n. 689.
4. E' demandata alla giunta comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571.

### **Art. 49 Contestazione e notificazione**

1. Le violazioni del presente regolamento devono essere contestate al trasgressore e/o alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni, e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

### **Art. 50 Rapporto e procedimento ingiuntivo**

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al responsabile del Servizio di polizia rurale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di sessanta giorni, gli interessati possono far pervenire al responsabile del Servizio di polizia rurale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il responsabile del Servizio di polizia rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge con ordinanza il pagamento della somma dovuta, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, ai sensi di legge. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981 n.689.

**Art. 51 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive**

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata,
- b) del ripristino dello stato dei luoghi o
- c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

**Art. 52 Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze**

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 52 del presente regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;

b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 52 del regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

## **TITOLO X - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

### **Art. 53 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della relativa delibera di approvazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

**ALLEGATO 1. IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOFARMACI E LORO COADIUVANTI IN ZONE NON RURALI.**

<b>COLTURE E ATTREZZATURE</b>	<b>FASCIA RISPETTO NON IRRORABILE (M DAL CONFINE)</b>	<b>FASCIA CAUTELA IRRORABILE CON LIMITAZIONE (M DALLA FASCIA DI RISPETTO)</b>
<b>Colture arboree</b>		
1. Irroratrice meccanica a barre	5	5
2. lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	5
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico)	5	10
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo	5	20
5. Irroratrici dotate di pannello di recupero	5	0
<b>Impianti d'alto fusto, vivai</b>		
1. Irroratrice con diffusore a cannone	5	40
<b>Colture erbacee</b>		
1. Barra meccanica classica	5	
2. Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria	2	
3. Barra con manica d'aria	2	
<b>Altre colture</b>		
1. Atomizzatore a spalla	2	3
2. Zaino a spalla	2	3
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi)	1	

**Legenda**

- a) Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.
- b) Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti.
- c) Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti in direzione dei confini.